

- 2) L'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, osta alla normativa di uno Stato membro che permette di apporre diciture del tipo di quelle citate nella prima questione solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministro competente.

(¹) GU C 118 del 21.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 novembre 2002

nella causa C-112/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): SPKR 4 nr. 3482 ApS e Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, Aktieselskabet af 11/9 1996, Arden Transport & Spedition ved Søren Lauritsen og Lene Lauritsen I/S (ATS) (¹)

(«Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 — Transito comunitario esterno — Infrazione o irregolarità — Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale — Presupposti»)

(2002/C 323/27)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-112/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra SPKR 4 nr. 3482 ApS e Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, Aktieselskabet af 11/9 1996, Arden Transport & Spedition ved Søren Lauritsen og Lene Lauritsen I/S (ATS), domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 14 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 379, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice

doganale comunitario, in combinato disposto con il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che l'importo di un'obbligazione doganale sorta a seguito di un'infrazione o di un'irregolarità commessa in occasione di una spedizione effettuata in regime di transito comunitario esterno può essere riscosso dall'ufficio di partenza presso l'obbligato principale, anche ove il detto ufficio non abbia notificato a quest'ultimo, entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, che tale spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e che il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non può essere accertato. Ciò vale anche se l'ufficio di partenza non abbia applicato una disciplina amministrativa relativa alla trasmissione di informazioni, come il sistema d'informazione preliminare, ovvero se l'inosservanza del detto termine sia dovuta ad un errore o ad una negligenza di tale ufficio.

(¹) GU C 134 del 5.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

7 novembre 2002

nella causa C-184/01 P: Peter Hirschfeldt (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Concorso interno — Annullamento — Trasferimento — Promozione — Art. 8 dello Statuto»)

(2002/C 323/28)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-184/01 P, Peter Hirschfeldt (avvocati: gli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 13 febbraio 2001, nella causa T-166/00, Hirschfeldt/AEA (Racc. PI pagg. I-A-41 e II-157), e all'accoglimento delle conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado, procedimento in cui l'altra parte è: Agenzia europea per l'ambiente (AEA), rappresentata dal sig. J.-L. Salazar e dalla sig.ra J. Rivière, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quarta Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Hirschfeldt è condannato alle spese.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

membri in materia di marchi d'impresa, in cui un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d'impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio, in una fattispecie come quella controversa nella causa principale, può opporsi a tale uso conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che il detto segno, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.

(¹) GU C 212 del 28.7.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

12 novembre 2002

nella causa C-206/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): Arsenal Football Club plc contro Matthew Reed (¹)

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. a) — Portata del diritto esclusivo del titolare del marchio»)

(2002/C 323/29)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-206/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Arsenal Football Club plc e Matthew Reed, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans (relatore), presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In una situazione non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 novembre 2002

nelle cause riunite C-228/01 e C-289/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de grande instance de Dax): Jacques Bourrasse e Jean-Marie Perchicot (¹)

(«Trasporti — Direttiva 84/647/CEE — Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada — Immatricolazione dei veicoli noleggiati — Licenza comunitaria per la circolazione dei veicoli noleggiati — Regolamento (CEE) n. 881/92 — Gestione dei dischi cronotachigrafici dei veicoli noleggiati — Regolamento (CEE) n. 3821/85»)

(2002/C 323/30)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-228/01 e C-289/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel de Pau (C-228/01) e dal Tribunal de grande instance de Dax (C-289/01) (Francia) nei procedimenti penali dinanzi ad essi pendenti a carico di Jacques Bourrasse (C-228/01) e Jean-Marie Perchicot (C-289/01), intervenienti Union régionale syndicale des petits et moyens transporteurs du Sud-Ouest (Unostra Aquitaine) (C-228/01), Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (FGTE-CFDT) (C-289/01) e Inspection du travail des transports (C-228/01 e C-289/01), e domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1984, 84/647/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 335, pag. 72), come modificata dalla direttiva del Consiglio 24 luglio 1990, 90/398/CEE (GU L 202, pag. 46), la